



SOCIETA' DELLA SALUTE DELLA VALDINIEVOLE

Via Cesare Battisti, 31 51017 – Pescia (PT)

Codice Fiscale 91025730473

CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DELLA ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO “ASSISTENZA DOMICILIARE A PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI”

Art. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO E AMBITO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO

Il presente appalto concerne l’affidamento ad un unico contraente del Servizio di Assistenza Domiciliare rivolto ai cittadini residenti nell’ambito territoriale della Società della Salute della Valdinievole (di seguito denominata SdS) e quindi dei Comuni di Buggiano, Chiesina Uzzanese, Lamporecchio, Larciano, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montecatini Terme, Pescia, Pieve a Nievole, Ponte Buggianese, Uzzano.

Il presente appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di Assistenza Domiciliare sia in forma ordinaria che in urgenza, da effettuarsi nei confronti di cittadini anziani non autosufficienti o in situazione di fragilità sanitaria e persone adulte con disabilità.

Gli interventi di assistenza domiciliare si collocano nella rete di servizi territoriali, con lo scopo di garantire alle persone la permanenza nell’ambiente familiare e sociale di appartenenza ed in particolare tutelare la salute e favorire il miglioramento della qualità di vita degli anziani, delle persone disabili e dei loro familiari.

L’intervento del Servizio di Assistenza Domiciliare assicura alla persona in difficoltà l’aiuto necessario per la cura e l’igiene della persona, per il ménage domestico, per il ripristino ed il mantenimento delle capacità funzionali e della vita di relazione.

Art 2 - DESTINATARI DEL SERVIZIO

Gli utenti del Servizio di Assistenza Domiciliare, sia ordinaria che in urgenza, sono:

- a) **anziani ultra sessantacinquenni** riconosciuti non autosufficienti sulla base della normativa vigente (art. 54, c. 3 della lrt 41/05), per i quali sia predisposto dalla competente UVM (Unità di Valutazione Mutidisciplinare) un PAP (Progetto Personalizzato di Assistenza) che preveda tale forma assistenziale, ai sensi della L.R.T. 66/08, della D.G.R.T. 370/2010 e del D.D.R.T. 1354/10;
- b) **anziani ultra sessantacinquenni in stato di fragilità sanitaria;**
- c) **Persone adulte con disabilità** portatori di bisogni sanitari e sociali derivanti da inabilità o disabilità congenite, oppure conseguenti a traumatismi o a patologie cronico-degenerative in età compresa tra i 18 anni e i 64 anni con disabilità medio-gravi ai sensi della L.104/92 e loro famiglie. Il servizio è finalizzato a supportare l’interessato e/o i suoi familiari nelle funzioni relative all’autonomia personale e di vita quotidiana inerenti la soddisfazione dei bisogni primari, sostenendo a domicilio la persona con disabilità medio- grave, certificata ai sensi della legge 104/92, prioritariamente situazioni di handicap in stato di gravità art. 3 comma 3.

Art.4 – IMPORTO e DIMENSIONAMENTO DELL’APPALTO

L’importo a base d’asta per il periodo contrattuale:

- per un ammontare complessivo quadriennale di Euro 3.876.000,00 (IVA esclusa);

- per un ammontare annuale pari a Euro 969.000,00 (IVA esclusa);
- per un ammontare complessivo, compreso l'opzione di rinnovo per 12 mesi, pari a Euro 4.845.000,00 (IVA esclusa);

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la Stazione appaltante ha stimato:

- in Euro 3.727.844,00 per un ammontare complessivo quadriennale;
- in Euro 931.961,00 per un ammontare annuale
- in Euro 4.659.805,00 per un ammontare complessivo, compreso l'opzione di rinnovo per 12 mesi.

I servizi oggetto del presente appalto sono calcolati su base annua come dimensione di fabbisogni assistenziali e articolati indicativamente come di seguito esposto:

TABELLA FABBISOGNO ASSISTENZIALE INDICATO IN ORE

Ore Assistenza	Coordinamento Professionale	Coordinamento Tecnico Amministrativo
49.000	1.872	1.872

Art. 5 – ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE

Il servizio oggetto del presente appalto è soggetto ad accreditamento istituzionale, secondo le disposizioni di cui alla L.R Toscana 28/12/2009 n. 82 “Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato” e s.m.i ed il relativo regolamento di attuazione, Decreto del Presidente della Giunta Regionale 03/03/2010 n. 29/R.

Qualora l'impresa aggiudicataria non risulti già accreditata dovrà pertanto, **prima della stipula del contratto,** ottenere l'accREDITAMENTO ai sensi dell'art. 7 della Legge sopra citata, previa presentazione delle dichiarazioni sostitutive attestanti il possesso dei requisiti richiesti dal relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R. 3 marzo 2010 n. 29/R.

Resta inteso che il possesso dei requisiti generali e specifici previsti dalla normativa regionale sull'accREDITAMENTO istituzionale dovrà essere mantenuto durante l'intera durata contrattuale a pena di risoluzione del contratto stesso.

Art. 6 – PRESTAZIONI/INTERVENTI OGGETTO DEL SERVIZIO

Per il Servizio di Assistenza Domiciliare, sia ordinario che in urgenza, si intende un complesso di interventi e prestazioni sociosanitarie ed assistenziali mirate a soddisfare bisogni personali, a rimuovere/prevenire situazioni di disagio, favorendo così l'integrazione familiare e sociale della persona assistita.

Gli interventi e prestazioni socio-sanitarie ed assistenziali oggetto del presente appalto sono di seguito descritti a titolo esemplificativo e non esaustivo:

A. Attività di assistenza alla persona, consistente in:

- cura e igiene dell'assistito;
- vestizione e cambio della biancheria intima e degli abiti;
- nutrizione, aiuto nell'assunzione dei pasti e controllo della dieta;
- aiuto nei movimenti, anche degli allettati, aiuto nella deambulazione su indicazione sanitaria;

B. Attività di assistenza per il governo, l'igiene dell'alloggio e la conduzione del ménage per le strette esigenze personali della persona assistita:

- pulizia ordinaria dell'alloggio e degli arredi;
- spesa e commissioni diverse;
- cambio della biancheria da letto e della casa;
- ricondizionamento della biancheria e degli abiti dell'assistito;
- preparazione dei pasti e/o aiuto nel confezionamento degli stessi;
- accompagnamento dell'utente per disbrigo pratiche presso enti e per commissioni varie, comprese le visite presso l'ambulatorio del medico di medicina generale;
- interventi rivolti a favorire la partecipazione dell'utente alle iniziative ed ai luoghi di vita associativa e ricreativa.

Le suddette prestazioni, previste nei PAP elaborati dalla competente UVM/UVMD, dovranno essere erogate nel rispetto dei seguenti principi:

- a) flessibilità dell'intervento e della prestazione. L'articolazione delle singole prestazioni deve essere intesa come globalità di intervento e non come adozione rigida della mansione;
- b) articolazione dei singoli interventi funzionali alle esigenze e ritmi di vita della persona assistita;
- c) integrazione con le attività dei servizi di rete sia sul territorio, che in strutture residenziali o semiresidenziali.

Istanze o reclami motivati degli assistiti saranno valutati anche al fine di modificare quegli aspetti organizzativi che costituiscono ostacolo alla realizzazione della qualità dell'intervento.

Le prestazioni di assistenza domiciliare si dovranno integrare e collegare in forma coordinata con le eventuali ulteriori prestazioni di parte sanitaria e sociale, erogate dalla SdS, dalla Azienda USL Toscana Centro o dalle singole Amministrazioni Comunali.

Art. 7 – MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L'aggiudicatario provvede all'erogazione a domicilio dell'utente delle prestazioni/interventi richiesti dalla competente struttura della SdS della Valdinievole, nel caso in cui l'Unità di Valutazione Multiprofessionale (UVM) e Unità di Valutazione Multiprofessionale Disabili (UVMD) abbiano provveduto alla elaborazione di un Piano Assistenziale Personalizzato (PAP) che preveda l'erogazione di un servizio di assistenza domiciliare diretta.

Il servizio di Assistenza Domiciliare viene svolto in coerenza con gli obiettivi determinati dal PAP, di norma c/o l'abitazione dell'anziano/a o persona con disabilità.

Può essere richiesto comunque agli operatori di sviluppare attività di assistenza all'anziano o alla persona disabile anche con proiezione esterna (es. per attività complementari, o in occasione di ricovero ospedaliero, ecc.), in risposta alle esigenze di vita della persona assistita e nell'ottica di una completa ed organica rete assistenziale che abbia tra le sue finalità il permanere dell'anziano o della persona disabile all'interno del proprio contesto, non solo familiare, ma anche sociale.

Gli interventi saranno erogati di norma dalle ore 7.00 alle ore 23.00, dal lunedì alla domenica, sabato e festivi compresi. E' richiesto all'aggiudicatario di garantire il servizio su 365 giorni all'anno.

Naturalmente nei giorni festivi o/e in orari notturni vi sarà il riconoscimento delle maggiorazioni sul corrispettivo orario previste dai contratti collettivi in essere.

Per le attività di Assistenza Domiciliare Diretta ordinarie e' richiesto un tempo di attivazione, di norma, non superiore a giorni 3 (tre), decorrenti dalla segnalazione.

L'Appaltatore è garante verso la S.d.S. del rispetto degli orari stabiliti e delle prestazioni rese dal proprio personale, sulla base degli impegni richiesti da quest'ultima.

E' inoltre richiesto all'aggiudicatario di attivare il servizio di Assistenza Domiciliare anche in regime di urgenza, attraverso la richiesta del SEUS (Servizio Emergenza e Urgenza Sociale).

L'aggiudicatario dovrà provvedere a registrare le prestazioni/interventi effettuate nelle modalità concordate con la competente struttura della SdS, oltre a compilare la documentazione conservata a domicilio dell'assistito.

Art. 8 – SEDE, MATERIALI, MEZZI E ATTREZZATURE

L'aggiudicatario dovrà attivare e mettere a disposizione della stazione appaltante, una apposita Sede Operativa localizzata nell'ambito territoriale della SdS Vdn, che dovrà essere mantenuta per tutta la durata del contratto, da rendere funzionante prima dell'inizio del servizio; questa dovrà essere dotata delle attrezzature necessarie, anche informatiche, per la ricezione ed assegnazione dei casi, nonché per la gestione e l'elaborazione della documentazione richiesta.

Dovrà essere assicurata la disponibilità di:

- linee telefoniche, dotate anche di segreteria, in numero sufficiente ed adeguatamente organizzate per la ricezione delle richieste di attivazione;
- almeno 1 (una) linea telefonica riservata al fax, distinta dalle linee telefoniche di cui sopra;
- un servizio di posta elettronica (indirizzo e-mail);
- un servizio di telefonia mobile per la pronta reperibilità.

I numeri di telefono, i numeri di fax, l'indirizzo e-mail, i numeri di cellulare devono essere comunicati alla stipula del contratto.

Il servizio deve consentire alla SdS di richiedere e ricevere informazioni sui servizi compresi nel contratto e di inoltrare eventuali segnalazioni di disfunzioni o reclami tutti i giorni dell'anno.

L'aggiudicatario dovrà far fronte autonomamente agli spostamenti dei propri operatori da un recapito all'altro degli utenti.

L'aggiudicatario dovrà garantire un numero adeguato di autovetture allo scopo di far fronte alle necessità del servizio.

Nell'ambito dello svolgimento delle attività di cui al presente appalto il personale occupato dal fornitore deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro, con etichetta riportante anche il logo della Società della Salute della Valdinievole, che dovrà essere esposto. Inoltre l'aggiudicatario dovrà fornire il proprio personale di indumenti idonei per le attività oggetto di gara, nonché indumenti adeguati alla situazione climatica e meteorologica. Gli operatori dovranno sempre indossare abiti ordinati puliti e riconoscibili.

Art. 9 - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

Per l'espletamento del servizio l'aggiudicatario mette a disposizione almeno il seguente personale, regolarmente assunto:

- un coordinatore tecnico, responsabile della gestione del personale e della gestione amministrativa, con un orario dedicato a tale attività;
- un coordinatore professionale, responsabile dei piani assistenziali degli utenti, con un orario dedicato a tale attività;
- un numero di operatori adeguato al carico assistenziale ed alla qualità del servizio.

L'aggiudicatario dovrà assicurare il rispetto della vigente normativa fiscale, previdenziale ed assicurativa nei confronti del personale, occupato nelle prestazioni oggetto dell'appalto, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. L'aggiudicatario è obbligato altresì ad attuare nei confronti dei propri dipendenti

occupati nelle prestazioni oggetto di contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile alla località. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sopraindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

L'aggiudicatario garantisce che il personale impiegato nell'espletamento del servizio sia adeguato alle necessità ed agisca in ogni occasione con diligenza professionale così come richiesto dal servizio. A fronte di eventi straordinari e non previsti, lo stesso si dovrà impegnare a destinare risorse umane aggiuntive al fine di assolvere agli impegni assunti. Al riguardo dovrà garantire per tutta la durata del contratto la presenza costante dell'entità numerica lavorativa utile ad un compiuto e corretto espletamento del servizio. Pertanto dovranno essere previste le sostituzioni per malattia, ferie, permessi, astensioni per maternità/puerperio, dimissioni e per ogni altra assenza, anche temporanea, del personale utilizzato.

In caso di assenza improvvisa dell'operatore l'aggiudicatario è tenuto alla sostituzione immediata con personale in possesso dei medesimi requisiti richiesti ai titolari ed analoga esperienza nel settore. L'aggiudicatario dovrà inoltre fornire all'operatore supplente ogni informazione utile relativa al servizio, dandone comunicazione all'utente ed alla competente struttura della SdS.

Per ogni unità di personale dovrà essere presentato il curriculum vitae, formativo e professionale, con specifica indicazione della formazione e dell'esperienza professionale maturata nel settore oggetto del presente appalto. Gli operatori che la ditta aggiudicataria individuerà dovranno assicurare la rintracciabilità: a tale scopo dovranno essere forniti i rispettivi recapiti telefonici.

E' fatto divieto per l'aggiudicatario ed il personale percepire alcuna somma di denaro né altro, a qualunque titolo offerto dai cittadini, per il servizio disciplinato dal presente appalto.

Questa stazione appaltante estende, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di servizi in favore di questa amministrazione. (Codice di comportamento della SdS Valdinievole approvato con Delibera della Assemblea dei Soci della SdS n. 11 del 03.10.2016).

Art. 10 – OBBLIGHI DEL PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO

Il personale dell'aggiudicatario è tenuto nello specifico:

- al rispetto della persona, nel suo insieme (fabbisogni, tempi, abitudini);
 - a comportamenti e atteggiamenti flessibili qualora si presenti un'emergenza;
 - al rispetto della puntualità e del segreto professionale;
 - al rispetto degli obblighi previsti dalla normativa per gli incaricati di pubblico servizio;
 - al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
 - a un contegno decoroso ed irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione con gli altri operatori ed
- in particolare nei riguardi dell'utenza.

E' facoltà della SdS Vdn chiedere l'allontanamento dal servizio degli operatori che abbiano violato obblighi di comportamento e/o contrattuali, sulla base di comprovate prove rispetto agli episodi contestati e comunque al termine di una fase di contraddittorio durante la quale gli stessi avranno diritto a presentare motivazioni e spiegazioni alla SdS Vdn di rispetto a quanto contestato.

Art. 11 - REQUISITI PROFESSIONALI DEL PERSONALE

Le prestazioni/interventi di cui al presente capitolato di gara dovranno essere assicurate da operatori (preferibilmente di ambo i sessi) adeguatamente formati per il tipo di utenza e per le specifiche funzioni da svolgere, oltre che motivati al lavoro territoriale. Per il personale non di madrelingua italiana eventualmente coinvolto l'aggiudicatario dovrà assicurare un grado di conoscenza della lingua italiana compatibile con lo svolgimento delle attività a domicilio previste dal capitolato.

L'Appaltatore per l'espletamento del servizio di Assistenza Domiciliare, sia ordinario che in urgenza, è obbligato ad utilizzare operatori in possesso di uno dei seguenti requisiti specifici:

- Operatore Socio Sanitario Complementare (O.S.S.C)
- Operatore Socio Sanitario (O.S.S)
- Operatore Socio Assistenziale (O.S.A)
- Addetto all'Assistente di Base (A.d.B)
- Operatore Tecnico Assistenza (O.T.A)
- Tecnico dei Servizi Sociali (T.S.S.)
- Assistente Familiare
- Profilo Amministrativo.

Tutto il personale utilizzato dovrà essere in possesso della patente di guida di tipo B ed essere in grado e disponibile alla guida dell'auto.

L'Appaltatore si impegna a garantire la partecipazione, in orario extra-servizio, del personale impiegato nel servizio ad eventuali attività formative specifiche per i profili professionali coinvolti organizzate dalla S.d.S sino ad almeno di 10 ore annue per ciascuno.

Il Concorrente, nell'Offerta tecnica, a pena l'esclusione, dovrà prevedere e dichiarare che tutto il personale utilizzato per l'erogazione del servizio in oggetto sia in possesso dei titoli richiesti.

L'aggiudicatario dovrà presentare, prima della stipula del contratto, l'elenco completo del personale utilizzato per l'espletamento del servizio, ivi compreso il coordinatore tecnico del servizio stesso, con l'indicazione della qualifica, della tipologia del rapporto di lavoro, del livello contrattuale, del monte ore, dei requisiti professionali posseduti, del curriculum vitae e l'elenco nominativo del personale impegnato in eventuali sostituzioni dei titolari. Ogni qual volta ci siano delle variazioni o sostituzioni nel personale utilizzato, l'aggiudicatario dovrà garantire operatori con i requisiti richiesti ed aggiornare l'elenco, impegnandosi a mantenere lo standard prestazionale e qualitativo richiesto.

Data la particolare delicatezza del servizio concesso in appalto, l'aggiudicatario impiegherà personale di assoluta fiducia e provata riservatezza, soprattutto in relazione a notizie sugli utenti e sulle loro condizioni di salute psico-fisica di cui il personale stesso possa venire a conoscenza. Il personale è tenuto, inoltre, a rispettare le norme di educazione che definiscono i criteri di comportamento civile e di correttezza etica nel lavoro, in particolare la puntualità e le modalità di erogazione delle prestazioni/interventi richiesti e dovrà rendersi disponibile a partecipare alle periodiche riunioni di servizio, convocate dalla competente struttura della SdS, durante le quali, oltre alla verifica e discussione dei casi trattati, saranno uniformati i protocolli assistenziali da adottare.

Gli operatori del Soggetto aggiudicatario, fermo restando il rispetto delle competenze di indirizzo del committente e l'obbligo di fattiva collaborazione con quest'ultimo, prestano il loro lavoro senza vincoli di subordinazione nei confronti del committente stesso. Questi si riserva il diritto di chiedere all'aggiudicatario la sostituzione degli operatori ritenuti non idonei al servizio per comprovati motivi, da produrre in forma scritta. In tal caso l'aggiudicatario provvederà a quanto richiesto entro e non oltre 3 (tre) giorni dalla comunicazione, senza che ciò possa costituire motivo di maggior onere a carico della SdS.

Art. 12- ALTRO PERSONALE

L'inserimento di tirocinanti o similari deve essere autorizzato dal DEC della SdS Vdn. In ogni caso l'inserimento di altro personale non determina la sostituzione di personale dipendente dalla Ditta aggiudicataria.

Art. 13 - COORDINAMENTO DEL SERVIZIO

L'aggiudicatario dovrà nominare, prima dell'inizio del servizio il Coordinatore Tecnico Amministrativo e il Coordinatore Professionale.

Il Coordinatore tecnico amministrativo e il Coordinatore professionale risponderanno della completa realizzazione del servizio affidato, dell'organizzazione del personale ed avrà il compito di tenere il collegamento con i competenti livelli operativi della stazione appaltante, con i quali concorderanno incontri di verifica sull'andamento dei servizi, con cadenza almeno mensile.

Al Coordinamento del Servizio compete:

- il coordinamento degli aspetti tecnico-organizzativi ed operativi del servizio, con particolare attenzione alla gestione del personale, nonché il raccordo con la competente struttura della SdS e con eventuali altri soggetti coinvolti nei progetti assistenziali, per il corretto e soddisfacente svolgimento del servizio oggetto di gara;
- la stesura dei piani di lavoro del personale impiegato, in coerenza con i PAP, con gestione e controllo quanti/qualitativo delle prestazioni/interventi erogati (programmazione settimanale attività, sostituzioni, controllo presenze, verifica corretta esecuzione PAP etc.);
- l'efficacia ed efficienza del servizio erogato;
- l'adempimento, nei confronti della SdS, della Regione e degli Enti preposti a funzioni di indagine statistica, epidemiologica e sociale;
- l'adempimento dei debiti informativi relativi alle attività svolte in riferimento al Sistema Informativo SINS –ASTER in uso alla SdS;
- la gestione amministrativa separata riferita al Servizio SEUS (Servizio di Emergenza e Urgenza Sociale) e al Progetto HCP (Home Care Premium);
- il raccordo con la gestione amministrativa e contabile (fatturazione) della SdS, oltre ai rapporti per qualsiasi occorrenza o necessità derivante dall'esecuzione del servizio;
- la comunicazione tempestiva alla competente struttura della SdS ed agli utenti di eventuali variazioni nel servizio;
- la cura dei rapporti con gli operatori domiciliari, fungendo da tramite nella soluzione di problemi organizzativi, tecnici e gestionali, compresa l'eventuale risoluzione dei conflitti, anche attraverso visite concordate e/o periodiche a domicilio dell'utente;
- la raccolta dei dati di attività, il monitoraggio costante dei servizi erogati e dei risultati ottenuti, la rilevazione delle problematiche e dei bisogni degli utenti nonché del loro grado di soddisfazione in merito al servizio prestato, la redazione dei rapporti periodici sull'andamento del servizio;
- la gestione di eventuali reclami/segnalazione di disservizi in merito al servizio prestato;
- il contatto costante con il D.E.C. nominato dalla SdS.

All'aggiudicatario è richiesto di redigere una relazione trimestrale concernente l'andamento della gestione del servizio con l'indicazione dei risultati e delle problematiche emerse oltre ad eventuali suggerimenti per il migliore andamento della gestione del servizio. Dovrà inoltre presentare mensilmente un quadro riassuntivo delle presenze mensili e delle attività espletate, secondo le modalità indicate dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto (di seguito denominato D.E.C.), avvalendosi del "software" indicato dalla SdS.

Tutte le comunicazioni e le eventuali contestazioni sul servizio svolto da parte della SdS circa inadempienze e/o altro, saranno eseguite in contraddittorio con la persona sopra indicata e dovranno intendersi a tutti gli effetti sollevate direttamente all'aggiudicatario stesso. La SdS a sua volta fornirà il

nominativo del proprio D.E.C., a cui l'Aggiudicatario dovrà rivolgersi direttamente per ogni problema che dovesse insorgere nel corso dell'espletamento del contratto stesso.

L'aggiudicatario è tenuto inoltre a comunicare alla competente struttura della SdS i nominativi dei Coordinatori e i relativi recapiti dei sostituti, in caso di assenza del titolare.

L'Aggiudicatario è tenuto a garantire una reperibilità telefonica tramite cellulare, per 365 giorni all'anno, continuativamente sulle 24 ore.

Art. 14 – FORMAZIONE

L'aggiudicatario si impegna a definire per il personale utilizzato nel servizio una adeguata programmazione della formazione e dell'aggiornamento professionale, garantendone la partecipazione. A tal fine, con cadenza annuale, presenta alla competente struttura della SdS una relazione concernente le iniziative di formazione e aggiornamento sostenute dagli operatori impegnati nei servizi oggetto del presente capitolato. Qualora la stazione appaltante organizzi iniziative di formazione o aggiornamento sulle materie connesse all'oggetto del presente appalto, l'aggiudicatario, se richiesto, è tenuto ad assicurare la partecipazione del proprio personale in orario extra servizio e senza ulteriori oneri per il committente.

Art. 15 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore assicura a proprio carico tutti i supporti organizzativi e strumentali necessari a rendere operativo il personale da esso dipendente. Si obbliga pertanto a garantire:

- a) gli spostamenti di servizio del proprio personale: per gli spostamenti tra diversi domicili degli utenti vengono riconosciuti massimo 10 minuti, da computarsi all'interno dei 60 minuti di servizio. In casi del tutto eccezionali e per improrogabili esigenze di servizio, la SdS, a proprio insindacabile giudizio, potrà riconoscere temporaneamente un tempo superiore di spostamento, sempre che venga provata l'impossibilità di provvedere nel tempo massimo di 10 minuti e per cause non imputabili a deficit organizzativi dell'Appaltatore. In tali casi quest'ultima si obbliga a predisporre sollecite idonee soluzioni organizzative affinché l'effettuazione degli spostamenti di servizio ritorni nei limiti sopra indicati dei 10 minuti;
- b) la disponibilità di un proprio parco macchine con numero adeguato di autovetture ed eventuali altri mezzi (con relativo carburante) per il corretto espletamento del servizio, specificando le modalità di gestione;
- c) la fornitura al proprio personale dei presidi sanitari prescritti dal servizio prevenzione e sicurezza di lavoro;
- d) la fornitura al proprio personale di telefoni cellulari. In alternativa l'Appaltatore dovrà obbligarsi ad elaborare idonee soluzioni organizzative che sollevino gli operatori dal costo derivante dall'utilizzo di propri mezzi di telefonia fissa o mobile, per motivi di servizio.
- e) La fornitura e messa in opera di un sistema telematico di rilevazione e registrazione in loco degli accessi e delle prestazioni effettuate a domicilio dell'utente e la trasmissione al sistema informativo in uso alla SdS tramite web service.

L'Appaltatore, al fine di garantire la continuità assistenziale, si impegna a subentrare nella gestione del servizio con gradualità, concordando con i precedenti gestori le modalità organizzative necessarie ad assicurare tale subentro nel termine massimo di 15 giorni dalla sottoscrizione del contratto.

A fine contratto, l'Appaltatore si impegna a far subentrare, nel servizio, il nuovo Appaltatore, gradualmente, nel termine massimo di 15 giorni, per salvaguardare la continuità assistenziale

Art. 16 COMPITI DELLA STAZIONE APPALTANTE

La competente struttura della SdS mantiene funzioni di indirizzo e programmazione dell'attività oggetto di appalto, nonché funzioni di controllo e verifica del servizio svolto.

La SdS avrà la funzione di:

- a) analisi della domanda dell'utente riferita al servizio;

- b) programmazione dello stesso su base temporale prolungata;
- c) determinazione dei criteri e delle modalità di rapporto con l'utenza;
- d) verifica degli interventi, direttamente o tramite i Case Managers;
- f) gestione dei rapporti con altre Amministrazioni Pubbliche in relazione a profili programmatori e di garanzia per l'utenza (fatti salvi i profili operativi del servizio, comunque rientranti nelle competenze dell'Appaltatore).

La S.d.S. si impegna altresì ad una continua collaborazione col Coordinatore Tecnico dell'Appaltatore al fine di un ottimale svolgimento delle attività.

La S.d.S. può effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli in merito alle condizioni indicate nel presente capitolato.

In ogni caso la S.d.S si riserva l'effettuazione delle seguenti attività:

- a) controllo sull'osservanza degli obblighi previsti dal presente capitolato a carico dell'Appaltatore;
- b) programmazione e controllo delle prestazioni erogate dagli operatori;
- c) programmazione e controllo del livello qualitativo delle prestazioni;
- d) verifica del grado di soddisfazione dell'utente;
- e) controllo sull'adeguatezza della distribuzione oraria operativa;
- f) controllo della scheda oraria.

Art. 17 IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO

All'aggiudicatario è richiesta la fornitura e messa in opera di un sistema telematico di rilevazione e registrazione in loco degli accessi e delle prestazioni effettuate a domicilio dell'utente e la trasmissione al sistema informativo in uso alla SdS tramite web service.

All'aggiudicatario è richiesto l'alimentazione dei dati del sistema informativo attualmente in uso dalla Società della Salute, anche attraverso l'utilizzo di un sistema di rilevazione delle attività e delle presenze a domicilio dell'utente.

In particolare si richiedono per ciascuno accesso le seguenti informazioni:

- a) Nominativo utente
- b) Codice fiscale utente
- c) Comune in cui si effettua l'intervento
- d) Data intervento
- e) Ora inizio intervento
- f) Ora fine intervento
- g) Durata intervento
- h) Prestazioni/interventi effettuate
- i) Codici degli operatori che hanno svolto le prestazioni/interventi.

L'implementazione dei dati dovrà essere effettuata autonomamente almeno settimanalmente dall'aggiudicatario secondo uno delle seguenti modalità:

1. attraverso il sistema informativo in dotazione alla Società della Salute, che si impegna a fornire all'aggiudicatario uno o più accessi al Sistema Informativo, attualmente ASTER SINSS;
2. con applicativi diversi purchè in grado di interfacciarsi e dialogare con il sistema informativo della SDS. In questo caso tutte le informazioni richieste dovranno essere fornite con una struttura idonea all'importazione dei relativi dati nel sistema informativo socio-sanitario usato dalla SDS. I costi relativi all'importazione e allo scambio dati tra l'applicativo eventualmente in uso all'aggiudicatario e il sistema informativo dalla SdS sono a carico dell'aggiudicatario.

Ogni difficoltà determinata dall'indisponibilità dell'aggiudicatario a garantire il corretto utilizzo degli strumenti di registrazione degli interventi deve essere prontamente segnalata, anche al fine di poterne tener conto nell'ambito dei controlli effettuati sull'esecuzione e sulla fatturazione degli interventi stessi.

Il sistema deve funzionare senza oneri o dotazioni particolari a carico della SdS e/o dell'utente del servizio e senza l'utilizzo di beni, strumenti e utenze telefoniche e/o di trasmissione dati che debbano essere messi a disposizione dall'utente stesso o dalla stazione appaltante.

Art. 18 - VERIFICHE DI QUALITÀ NELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Alla stazione appaltante compete controllare la corretta esecuzione del servizio e dell'esatto adempimento degli obblighi posti in capo all'impresa aggiudicataria; in particolare:

- b) verificare efficienza ed efficacia;
- c) valutare i risultati complessivi;
- d) eseguire accertamenti su prodotti, attrezzature e macchinari impiegati per il servizio al fine di verificare la rispondenza a quanto dichiarato in offerta in riferimento alla tipologia del prodotto, modalità di conservazione ed impiego ecc.;
- e) accertare l'applicazione da parte dei dipendenti dell'Impresa aggiudicataria delle norme antinfortunistiche e in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, fermo restando la responsabilità dell'Impresa aggiudicataria stessa in merito all'osservanza delle medesime.

Il personale dell'Impresa aggiudicataria non deve interferire sulle procedure di controllo della Stazione appaltante.

All'impresa aggiudicataria è riconosciuto il diritto di effettuare e di richiedere ulteriori specifici momenti di verifica su problemi o questioni pertinenti al servizio prestato.

Nell'ambito del principio generale di cooperazione, l'impresa aggiudicataria ha la responsabilità di provvedere a segnalare al Responsabile della Stazione appaltante ogni problema sorto nell'espletamento del medesimo, con particolare riferimento a quanto possa riuscire di ostacolo al conseguimento delle finalità e degli obiettivi generali e specifici dell'attività prestata inerenti all'oggetto del presente capitolato.

La competente struttura della SdS ha facoltà inoltre di promuovere indagini conoscitive sulla qualità ed uniformità degli interventi e sul personale impiegato per l'espletamento dello stesso; si riserva inoltre la più ampia ed insindacabile facoltà di richiedere all'aggiudicatario l'adeguamento del servizio nel modo che riterrà più opportuno per esigenze connesse all'ottimizzazione dello stesso.

Art. 19 - GESTIONE DEGLI INADEMPIMENTI

La SdS segnalerà mediante comunicazione, da inviare a mezzo email al Fornitore, le disfunzioni di qualsiasi genere recanti pregiudizio alla regolarità del servizio e delle attività ad esso connesse. Nella predetta comunicazione di contestazione dell'inadempimento, di competenza del DEC, dovranno essere necessariamente indicate almeno le seguenti informazioni:

- riferimento al PAP interessato dall'inadempimento,
- ogni circostanza (di tempo, luogo e modalità) utile ad individuare l'evento che ha condotto all'inadempimento contrattuale.

La ricezione da parte dell'Aggiudicatario della predetta comunicazione determina l'avvio del procedimento di applicazione delle penali da parte della SdS, secondo le modalità stabilite nel contratto, nonché l'avvio del procedimento di gestione dei reclami di cui oltre.

Art. 20 - GESTIONE DEI RECLAMI

Ricevuta la comunicazione del DEC di contestazione dell'inadempimento, l'Aggiudicatario, ai soli fini della gestione dei reclami, è tenuto ad eliminare, entro UN giorno lavorativo dalla ricezione della predetta comunicazione, le disfunzioni di qualsiasi genere recanti pregiudizio alla regolarità del servizio, ferma restando in ogni caso l'applicazione delle eventuali penali previste dal contratto di fornitura per le singole fattispecie.

Entro 3 (tre) giorni dalla risoluzione dell'inadempimento oggetto della comunicazione di contestazione l'Aggiudicatario è tenuto a comunicare a mezzo email da inviare al DEC della SdS

la risposta dall'avvenuta risoluzione dell'addebito.

A seguito della comunicazione di contestazione dell'inadempimento, il RUP, sulla base delle indicazioni fornite dal DEC, previa valutazione delle giustificazioni addotte per i singoli e specifici casi, applicherà le penali al fornitore, per quanto previsto in contratto, secondo il seguente schema operativo:

- qualora il numero totale di reclami pervenuti in tre mesi solari sia inferiore a 6 (sei) non è prevista l'applicazione di alcuna penale, ad esclusione di quanto previsto al punto successivo;
- qualora il numero totale di reclami pervenuti in tre mesi solari sia uguale o superiore a 6 (sei) relativi ad una o più tipologie di cui alla successiva tabella o vi siano almeno 3 (tre) reclami appartenenti alla stessa tipologia, potranno essere applicate le relative penali secondo le modalità stabilite nel contratto.

TIPOLOGIA DI RECLAMO	
A	Ritardo nell'attivazione del singolo servizio giornaliero
B	Assistenza inadeguata e comportamento non conforme
C	Mancata attivazione del singolo servizio giornaliero
D	Mancato inizio esecuzione del contratto
E	Disservizio della Sede Operativa
F	Disservizio del Coordinatore Tecnico
G	Altri disservizi

Art. 21 - PENALITA'

L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare e tempestiva contestazione dell'inadempienza tramite e-mail all'indirizzo di posta elettronica fornito dall'aggiudicatario.

L'aggiudicatario avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni **entro e non oltre sette giorni** dal ricevimento della contestazione; la SdS Vdn, valutate le osservazioni formulate dall'aggiudicatario, decide in merito all'applicazione delle penali, procedendo alla formale comunicazione dell'esito della procedura tramite raccomandata a/r.

Le contestazioni formalizzate dalla SdS Vdn, inibiscono, fino a completa definizione, il diritto al pagamento delle relative fatture.

La penale applicata sarà oggetto di nota di credito di pari importo emessa dall'aggiudicatario.

E' in ogni caso fatta salva la facoltà di chiedere la risarcibilità dell'ulteriore danno, nonché la risoluzione del rapporto contrattuale.

La SdS Vdn si riserva la facoltà di procedere al prelievo di parte o di tutta la cauzione nel caso in cui, nel corso del contratto, emergano inadempienze tra appaltatore e personale dipendente fino alla definizione della vertenza. Resta fermo quanto previsto all'art. 4 del DPR 207/2010 in termini di DURC non regolare e quanto previsto all'art. 6, comma 8, del DPR 207/2010. Il Responsabile del procedimento della SdS Vdn, attraverso le competenti strutture, provvederà a trattenere dai relativi pagamenti, le somme di cui all'art. 4, comma 2 e la SdS provvederà al versamento delle somme direttamente agli Enti interessati.

In ogni caso di inadempimento, non imputabile alla SdS ovvero causato da forza maggiore o da caso fortuito, relativo ai livelli di servizio stabiliti nel presente atto, sono stabilite le penali che seguono:

- in caso di grave ritardo nella attivazione del singolo servizio giornaliero rispetto al termine stabilito nel capitolato tecnico, la SdS applicherà al fornitore una penale pari a € 500,00 (cinquecento/OO), IVA esclusa, per ogni evento;
- in caso di assistenza inadeguata e comportamento non conforme rispetto a quanto stabilito dal presente capitolato e dall'offerta tecnica, o per ogni altra violazione imputabile agli operatori nei

confronti dell'utenza, la SdS applicherà al fornitore una penale pari a € 500,00 (cinquecento/OO), IVA esclusa, per ogni evento;

- in caso di mancata attivazione del singolo servizio giornaliero la SdS applicherà al fornitore una penale pari a € 1.000,00 (mille/OO), IVA esclusa, per ogni evento;
- in caso di mancato inizio dell'esecuzione del contratto la SdS applicherà al fornitore una penale pari a € 2.000,00 (duemila/OO), IVA esclusa per ogni giorno di ritardo;
- per il reiterato mancato rispetto degli altri obblighi previsti dal presente capitolato o dall'offerta di gara, riguardanti, ad esempio, l'alimentazione dei flussi informativi della SdS e la gestione dei rifiuti speciali, le norme di igiene e sicurezza sul lavoro, le norme sulla protezione dei dati personali, una penalità paria € 1.000,00 (mille/00), IVA esclusa, per ogni evento.

In conformità degli obblighi assunti dal fornitore con la sottoscrizione del contratto relativo alla prestazione a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, la SdS contraente ha inoltre la facoltà di:

A) applicare le seguenti ulteriori penali:

- in caso di ritardo rispetto ai termini indicati nel capitolato tecnico per la positiva chiusura di ciascun reclamo, l'Aggiudicatario sarà tenuto a corrispondere alla SdS contraente una penale per ogni giorno lavorativo di ritardo pari a € 100,00 (Euro cento/OO);
- nel caso in cui, a seguito di verifiche effettuate anche tramite terzi incaricati, emerga che il numero e la tipologia d'inadempimenti rilevati nell'arco temporale di osservazione di 3 (tre) mesi solari sia: uguale o superiore a n, 6 (sei) inadempimenti relativi ad una o più tipologie di cui all'articolo 16 del presente capitolato tecnico, ovvero uguale o superiore a n, 3 (tre) inadempimenti della medesima tipologia di cui all'articolo 16 del presente capitolato tecnico. L'aggiudicatario sarà tenuto a corrispondere alla SdS una penale pari ad € 1.000,00= (Euro mille/OO), in ogni caso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

B) procedere alla risoluzione del contratto.

In ogni caso di inadempimento, non imputabile alla SdS ovvero causato da forza maggiore o da caso fortuito, relativo ai livelli di servizio stabiliti nel presente atto e relativi allegati, è stabilita la seguente penale: in caso di ritardo rispetto al termine stabilito per l'attivazione e piena operatività della Sede Operativa, l'Aggiudicatario sarà tenuto a corrispondere alla SdS una penale per ogni giorno lavorativo di ritardo pari ad € 100,00= (Euro cento/OO), IVA esclusa.

Ai fini della contestazione della penale di cui sopra, in tutte le ipotesi di inadempimento per ritardo della prestazione ed anche in difetto di presentazione del reclamo, deve considerarsi ritardo anche il caso in cui l'Aggiudicatario esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni stabilite nel presente capitolato. In tal caso la SdS contraente applicherà al fornitore le penali di cui ai precedenti articoli sino al momento in cui i servizi inizieranno ad essere prestati in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali.

Art. 22 - CAUSE DI RISOLUZIONE

La SdS Vdn risolverà il contratto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del cod. civ., nei seguenti casi:

- per la mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della SdS Vdn;
- per la mancata proroga della validità della cauzione entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della SdS Vdn in caso di rinnovo o proroga del contratto;

- qualora le transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, siano state eseguite senza avvalersi di banche o della Poste Italiane SpA, ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis della L. 136/2010;
- qualora le Informazioni Antimafia di cui all'art. 4 D.lgs. 6/09/2011, n. 159 abbiano dato esito positivo.

Il contratto cesserà la sua efficacia nei seguenti casi:

- in caso di cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario, o nel caso in cui prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione;
- allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto di appalto;
- allorché sia stata pronunciata una sentenza definitiva per un reato che riguardi il comportamento professionale della ditta;
- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dalla ditta nel corso della procedura di gara ovvero, nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la regolare esecuzione del contratto;
- l'aggiudicatario ceda il contratto;
- l'aggiudicatario subappalti il servizio.

Si applicano gli artt. da 135 a 139 del codice degli appalti (risoluzione per reati accertati e per gravi inadempimenti, irregolarità e ritardi e relativi adempimenti successivi).

In tutti i casi previsti nella normativa citata il Responsabile del procedimento, in coordinamento con il Direttore della Esecuzione del Contratto, provvede ad istruire, nei casi ritenuti opportuni, motivata e documentata proposta di risoluzione contrattuale. Tale proposta sarà inviata alla Direzione della SdS Vdn che potrà procedere alla risoluzione, anche parziale, del contratto in essere.

Ferme le modalità istruttorie appena descritte e laddove non diversamente previsto nelle norme sopra citate, ai sensi dell' art. 1453 del cod. civ., previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni, decorso inutilmente il contratto si intende risolto di diritto nelle seguenti fattispecie:

- l'aggiudicatario non dia inizio all'erogazione del servizio alla data stabilita nel contratto;
- l'aggiudicatario non esegua il servizio in modo strettamente conforme alle disposizioni del contratto di appalto;
- l'aggiudicatario non impieghi personale e/o attrezzature e/o con i requisiti concordati;
- l'aggiudicatario non si conformi entro un termine ragionevole all'ingiunzione della SdS Vdn di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti;
- l'aggiudicatario si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto, dopo l'applicazione delle penalità;
- l'aggiudicatario si renda colpevole dell'utilizzo improprio delle sedi messe a disposizione dalla SdS;
- l'aggiudicatario o il personale impegnato percepiscano somme di denaro o altro, a qualunque titolo offerto dagli utenti del servizio;
- l'aggiudicatario sospenda l'esecuzione del contratto per motivi imputabili alla stesso;
- l'aggiudicatario rifiuti o trascuri di eseguire le indicazioni della SdS;
- l'aggiudicatario non osservi gli impegni e gli obblighi assunti con l'accettazione del presente capitolato in tema di comportamento trasparente per tutta la durata del presente appalto;
- si verificano disservizi e/o inadempimenti di tipo grave e/o continuativo e reiterato che abbiano dato luogo all'applicazione di sanzioni;

- si verificano gravi inadempienze quali la violazione degli obblighi relativi al trattamento giuridico - economico del personale, la violazione delle norme di sicurezza nell'esecuzione del servizio, frode o altro;
- si verifichi la fattispecie di cui all'art. 6, comma 8, del DPR 207/2010 (DURC Negativo per due volte consecutive);
- si verifichi quanto previsto all'art. 298, comma 2, del DPR 207/2011.

In caso di risoluzione del contratto, per una delle sopra indicate cause, la SdS Vdn si riserva la facoltà di incamerare a titolo di penale e di indennizzo l'intera cauzione definitiva prestata dal soggetto aggiudicatario, salvo il risarcimento del maggior danno, nessuno escluso, per l'affidamento a terzi del servizio.

Nessun indennizzo è dovuto al soggetto aggiudicatario inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime l'aggiudicatario dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 163/2006 e 297 del DPR 207/2010, in caso di risoluzione contrattuale la SdS Vdn potrà procedere allo scorrimento della graduatoria alle condizioni ivi previste.

Art. 23 - PERIODO DI PROVA

Per i primi sei mesi dall'avvio dell'attività, l'appalto si intenderà conferito a titolo di prova al fine di consentire alla SdS Vdn una valutazione ampia e complessiva del servizio erogato. L'aggiudicazione definitiva rimarrà pertanto subordinata alla condizione sospensiva dell'esito positivo della prova. Trascorsi 6 (sei) mesi dall'inizio del contratto, il periodo di prova si intenderà tacitamente superato se non sarà intervenuta alcuna contestazione da parte della SdS Vdn.

Qualora durante il periodo di prova l'esecuzione del servizio abbia sortito esito negativo, potrà essere concesso, a discrezione della SdS Vdn, un ulteriore periodo di prova di mesi 3 (tre), al termine del quale, se sussistono le medesime valutazioni circa l'operato svolto, la SdS Vdn procederà al recesso unilaterale del contratto. In tale eventualità all'aggiudicatario spetterà il solo corrispettivo per la parte di servizio correttamente eseguita.

In caso di recesso del contratto per mancato superamento del periodo di prova l'aggiudicatario è tenuto ad assicurare l'esecuzione del servizio fino al subentro del nuovo contraente.

Le penalità riguardanti i controlli sull'effettuazione, sulla regolarità del servizio e sulla risoluzione del contratto, si applicano anche al periodo di prova.

Art. 24 - CAUSE DI RECESSO

La SdS Vdn può recedere dal contratto oltre che per il mancato superamento del periodo di prova, per motivi di interesse pubblico, previa dichiarazione da comunicare al soggetto aggiudicatario del servizio contenente i motivi causa del provvedimento di recesso dal contratto.

In entrambi i casi, fermo restando il diritto del soggetto aggiudicatario al pagamento delle prestazioni già rese, nessun indennizzo è dovuto al soggetto aggiudicatario.

Art. 25 – SALVAGUARDIA DELL'OCCUPAZIONE

L'aggiudicatario che subentra nell'esecuzione del servizio si impegna ad assicurare gli stessi livelli occupazionali, procedendo all'assunzione del personale già in forza nell'impresa cessante.

L'aggiudicatario è tenuto al rispetto delle normativa vigente sul cambio appalto previste dal CCNL applicato.

Art. 26 - NORME DI PREVENZIONE E SICUREZZA

L'aggiudicatario deve garantire al proprio personale addetto allo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto le tutele previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza durante il lavoro e risultanti dal documento di valutazione dei rischi.

Art. 27 – RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DELL' AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario assume a proprio carico le responsabilità del buon funzionamento del servizio anche in caso di scioperi e vertenze sindacali del proprio personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione del servizio.

L'aggiudicatario è responsabile per infortuni e danni provocati a persone o cose o a terzi, per fatto proprio o dei propri dipendenti o collaboratori, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto.

La ditta assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni tanto della ditta stessa quanto della SdS Vdn o di terzi, in virtù dell'esecuzione del servizio, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al presente servizio, anche se eseguite da parte dei terzi.

La SdS Vdn è esonerata da ogni responsabilità per danni di qualsivoglia natura, compreso gli infortuni o altro che dovessero accadere a terzi ed al personale dell'aggiudicatario nell'esecuzione del contratto.

In ogni caso, danni, rischi responsabilità di qualsiasi natura riguardanti le persone e le cose in genere, derivanti dalle prestazioni contrattuali alle medesime ricollegabili, s'intendono assunti dall'aggiudicatario che ne risponderà in via esclusiva, esonerandone già in via preventiva, ed espressamente la SdS Vdn.

L'aggiudicatario, prima dell'inizio del servizio, dovrà stipulare un polizza assicurativa, a beneficio della SdS Vdn per l'intera durata del contratto, a copertura del rischio per responsabilità civile del medesimo nello svolgimento di tutte le attività di cui al presente servizio. In particolare detta polizza dovrà tenere indenne la SdS Vdn, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno che si possa arrecare alla SdS Vdn, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui al presente servizio.

Il massimale della polizza assicurativa ammontante ad Euro 2.500.000,00 si intende per ogni evento dannoso o sinistro, purché sia reclamato nei 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle attività del presente appalto e dovrà prevedere la rinuncia dell'assicuratore a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall'art. 1901 c.c., di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in parziale deroga a quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 c.c.. La polizza non dovrà prevedere franchigie o scoperti a carico della SdS Vdn.

In caso di polizza già attivata sarà necessario produrre un'appendice alla stessa nella quale si espliciti che detta polizza copra anche il servizio in oggetto di appalto.

Art. 28 – SCIOPERI E CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Nel caso di scioperi o di assemblee sindacali interne e/o esterne o di altra causa di forza maggiore, si rimanda a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, che prevede l'obbligo di assicurare i servizi minimi essenziali secondo le intese definite dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dai contratti decentrati a livello aziendale per quanto concerne i contingenti di personale.

L'aggiudicatario dovrà provvedere a segnalare alla SdS Vdn la data effettiva dello sciopero programmato e/o la data dell'assemblea sindacale con almeno 7 giorni di anticipo. La SdS Vdn concorderà con l'aggiudicatario il piano organizzativo in caso di sciopero e/o assemblea sindacale. Qualora, al verificarsi di cause di forza maggiore, il servizio di emergenza sostitutivo non risultasse idoneo a soddisfare le esigenze della SdS Vdn, quest'ultima provvederà allo svolgimento dello stesso nel modo che riterrà più opportuno, riservandosi di addebitare all'aggiudicatario inadempiente il maggior onere sostenuto.

Art. 29 – DIVIETO DI SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

L'aggiudicatario non può sospendere il servizio con sua decisione unilaterale, in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con la SdS Vdn. L'illegittima sospensione del servizio costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione di diritto del contratto (art. 1456 c.c.).

In tale ipotesi, restano a carico dell'aggiudicatario tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

Art. 30 – TUTELA DELLA PRIVACY E OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Il trattamento dei dati da parte della SdS Vdn avverrà nel rispetto del segreto di ufficio e del principio di correttezza, liceità e trasparenza, in applicazione della stessa Legge e della Delibera della SdS n. 8 del 25/05/2015 in modo da assicurare la tutela della riservatezza dell'interessato, fatta comunque salva la necessaria pubblicità della procedura di affidamento ai sensi delle disposizioni vigenti.

Il trattamento dei dati verrà effettuato anche con l'ausilio di mezzi informatici, con la precisazione che l'eventuale elaborazione dei dati per finalità statistiche o di ricerca avverrà garantendo l'anonimato. La comunicazione dei dati ad altri soggetti pubblici e/o privati verrà effettuata in esecuzione di obblighi di legge.

L'aggiudicatario e il suo personale dovranno impegnarsi e saranno obbligati a ritenere coperto da riservatezza ogni elemento costitutivo, integrativo, connesso o in relazione ai dati che la SdS Vdn metterà a disposizione dell'aggiudicatario stesso per lo svolgimento delle attività di cui al presente capitolato, nonché tutti gli elaborati documentali, informatici e tracciati record predisposti e consegnati. L'aggiudicatario si impegnerà a non effettuare un utilizzo ed un trattamento dei suddetti dati ed informazioni diverso da quello previsto nel presente capitolato.

Alla stessa SdS Vdn sono attribuiti tutti i diritti su elaborazioni di documenti e rapporti predisposti dall'aggiudicatario nell'ambito del servizio prestato. La SdS Vdn potrà liberamente usufruire per pubblicazioni, o atti, ecc. L'aggiudicatario non potrà farne uso, al di fuori di quanto previsto dal presente capitolato, se non dietro specifica autorizzazione della SdS Vdn.

Con l'affidamento del presente appalto, la SdS Vdn, in qualità di titolare del trattamento dei dati contenuti nei documenti afferenti ai rispettivi archivi, designa formalmente l'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 196/2003, quale "Responsabile esterno del trattamento". Conseguentemente l'aggiudicatario deve garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dati, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

All'aggiudicatario, quale responsabile esterno del trattamento dati, pertanto, vengono affidati i sotto elencati compiti, ai quali deve scrupolosamente attenersi:

- designare per iscritto, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 196/2003, quali "Incaricati del trattamento" tutti i propri dipendenti e collaboratori che effettuano le operazioni di trattamento nell'ambito del servizio oggetto del presente appalto. Per ognuno degli incaricati la stessa deve individuare puntualmente l'ambito del trattamento consentito e impartire tutte le necessarie ed opportune istruzioni finalizzate a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui vengono a conoscenza, a non divulgarle in alcun modo e a non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente appalto;
- verificare la liceità e la correttezza dei trattamenti, effettuati dai propri incaricati, anche attraverso controlli periodici;
- adottare tutte le misure minime di sicurezza previste dalla normativa nonché quelle che verranno di volta in volta stabilite dal legislatore;
- adottare, altresì, tutte le ulteriori idonee e preventive misure di sicurezza finalizzate a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito;
- provvedere ai necessari interventi formativi degli incaricati del trattamento, per renderli edotti dei rischi che incombono sui dati, delle misure disponibili per prevenire eventi dannosi, dei profili della disciplina sulla protezione dei dati personali più rilevanti in rapporto alle rispettive attività e delle responsabilità che ne derivano;
- consentire alla SdS Vdn i controlli e la vigilanza sulla corretta osservanza delle disposizioni di legge e delle presenti istruzioni impartite;

- restituire, alla scadenza del presente appalto, o in ogni altra situazione di recesso o risoluzione anticipata dello stesso, tutti i supporti eventualmente utilizzati contenenti informazioni trattate per conto della SdS Vdn.

L'aggiudicatario si impegna a sottoscrivere l'atto di designazione a "Responsabile esterno trattamento dati" quale Allegato al contratto di affidamento del servizio.

In caso di inosservanza dei sopraelencati compiti impartiti, la SdS Vdn ha facoltà di dichiarare risolto il contratto, fermo restando che l'aggiudicatario è tenuto a risarcire tutti i danni che da ciò dovessero derivare alla stessa SdS Vdn o a terzi.

Art. 31 - VARIAZIONI CONTRATTUALI

Per le modifiche contrattuali durante il periodo di efficacia del contratto si applica quanto previsto dall'art. 106 del D.lgs. 50/2016.

Art. 32 – SUBAPPALTO

Il subappalto non è ammesso.

Art. 33 – RESPONSABILITÀ DELLA FASE DI ESPLETAMENTO DELLA GARA E DELLA ESECUZIONE CONTRATTUALE. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO e DIRETTORE DELLA ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La SdS Vdn individua e nomina il RUP (Responsabile Unico del Procedimento) che cura lo svolgimento del procedimento di individuazione del contraente e la stipula del contratto e l'esecuzione dello stesso.

Il Responsabile del Procedimento cura tutte le fasi, ai sensi dell'art. 274 del DPR 207/2010, ed in particolare vigila sulla corretta esecuzione del contratto, cura la verifica di conformità delle prestazioni, relaziona sullo svolgimento del servizio, se del caso contesta alla ditta i disservizi, applica le penali e propone alla direzione della SdS eventuali variazioni contrattuali nonché le risoluzioni ai sensi del presente capitolato.

Lo stesso autorizza l'avvio dell'esecuzione, cura le eventuali sospensioni, le variazioni contrattuali, le comunicazioni all'Osservatorio per i contratti pubblici, nei termini e modi indicati nel DPR 207/2010 e nella normativa regionale ed ogni funzione ad esso demandata dalla normativa vigente.

Inoltre il RUP autorizza, laddove ne ricorrano i presupposti previsti dal Codice e dal DPR 207/2010 l'esecuzione anticipata del contratto.

Inoltre la SdS Vdn nomina di Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) al quale viene affidata la responsabilità della gestione del contratto.

I rapporti tra il DEC ed il RUP sono disciplinati dal DPR 207/2010.

Art. 34 – DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

La cauzione definitiva è fissata nel 10% dell'importo del contratto, fatte salve le variazioni ai sensi del comma 1 art. 113 D.Lgs. 163/06. Tale deposito cauzionale dovrà essere costituito con le modalità di cui all'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 con la prestazione di apposita garanzia fidejussoria a prima richiesta rilasciata da un istituto di credito o da altri istituti o aziende autorizzate.

Detta fideiussione dovrà chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e dovrà, altresì, espressamente prevedere la clausola cosiddetta di "pagamento a semplice richiesta" prevedendo espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

Con tale clausola il fideiussore si obbliga, su semplice richiesta della SdS Vdn, ad effettuare il versamento della somma richiesta entro quindici giorni anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa.

L'Istituto fideiussore resta obbligato in solido con la ditta fino al ricevimento di lettera liberatoria o restituzione della cauzione da parte della SdS Vdn.

In particolare, la cauzione rilasciata, garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'aggiudicatario, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la SdS Vdn, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro della stessa, entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla SdS Vdn.

La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente soltanto a conclusione di tale rapporto e dopo che sia stato accertato il regolare adempimento degli obblighi contrattuali a mezzo trasmissione, alla SdS Vdn, del certificato di verifica di conformità finale. La mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo determina la revoca dell'affidamento e l'incameramento del deposito cauzionale provvisorio.

In caso di risoluzione del contratto l'aggiudicatario incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni.

Art.35– CESSIONE CONTRATTO E FUSIONE/CESSIONE D'AZIENDA

La cessione del contratto tassativamente vietata, a pena nullità ai sensi dell'art. 105 comma 1 del D.lgs. 50/2016. Nei casi di cessione, trasferimento, fusione e scissione dell'azienda si applica il disposto dell'art. 106 comma 1 lett. d) del D.lgs. 50/2016

Qualsiasi atto contrario fa sorgere in capo alla stazione appaltante il diritto a risolvere il contratto, come pure a procedere all'esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione prestata e salvo comunque il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

Qualora la ditta aggiudicataria venga ceduta in tutto o in parte ad altra società o si fondi con essa, il nuovo contraente dovrà trasmettere una nota con cui si impegna a mantenere le preesistenti condizioni economiche e normative del servizio e una copia dell'atto di cessione o fusione. La possibilità di contrattare con il nuovo soggetto, risultante dalla cessione o dalla fusione di imprese, rimane comunque subordinata alla verifica e al rispetto degli adempimenti legislativi in materia di affidamento di pubblici servizi e all'autorizzazione della stazione appaltante.

Art. 36 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il pagamento del servizio regolarmente eseguito e non contestato sarà effettuato previa presentazione mensile di regolare fattura elettronica da parte dell'aggiudicatario. Ogni fattura dovrà essere corredata da una specifica reportistica, finalizzata alla rilevazione della attività svolta, secondo le modalità richieste successivamente dalla stazione appaltante. Il pagamento sarà effettuato in base alle ore di Assistenza Domiciliare effettivamente eseguite e successivamente alla verifica della Stazione appaltante.

Le fatture con il relativo allegato devono essere inviati mensilmente alla struttura amministrativa della SdS, entro il giorno 5 del mese successivo a quello di riferimento.

La contabilità relativa all'esecuzione del contratto sarà tenuta e curata dalla SdS Vdn secondo il proprio ordinamento ai sensi dell'art. 307 del DPR 207/2010.

Il pagamento del corrispettivo delle prestazioni oggetto dell'appalto sarà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 9.10.2001 n. 231, come modificato ed integrato dal D.Lgs 9.11.2012 n. 192. Il contratto è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136.

Trattandosi di prestazioni eseguite a favore di Enti Pubblici si applica l'art. 4, comma 5 del DLgs. 231/2002 e ss.mm.ii. Il termine per il pagamento è fissato in 60 giorni data ricevimento fattura.

Nel caso in cui, in sede di riscontro emergessero delle carenze, la SdS Vdn provvederà a richiedere per iscritto alla ditta la documentazione mancante o comunque ogni altro elemento utile alla chiusura della pratica liquidatoria. Detta richiesta interrompe il termine sopra indicato che inizierà a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento degli elementi richiesti, secondo le indicazioni fornite.

La SdS Vdn si riserva la facoltà di non procedere al pagamento delle prestazioni nel caso in cui, nel corso del contratto, emergano inadempienze di cui all'art.16. Scaduti i termini di pagamento, senza che sia stato emesso il mandato di pagamento, il creditore potrà richiedere il riconoscimento degli interessi al tasso legale fino alla data di emissione del mandato (art. 1284 c.c.).

Le fatture e la documentazione di corredo dovranno essere intestate alla Società della Salute della Valdinievole (attenzione Ufficio Ragioneria) e trasmesse ai sensi della Legge 244/2007 come modificato dal D.lgs 201/2011 e dovranno necessariamente essere trasmesse alla SdS Vdn in formato elettronico, attraverso il Sistema di Interscambio (SAI). Inoltre ai sensi della legge 23.12.2014 n. 190 (Legge di stabilità per il 2015) le SdS rientrano fra le PA tenute ad applicare lo Split Payment IVA. Pertanto il pagamento delle fatture sarà effettuato separando i pagamenti, ovvero versando direttamente l'imponibile al fornitore e l'IVA (ancorchè se regolarmente esposta in fattura) direttamente all'Erario. A tal scopo dovrà essere riportata in fattura la dicitura "Scissione dei pagamenti – Art. 17 Ter DPR 633/72 (Decreto MEF 23/01/2015). Il mancato rispetto delle disposizioni sopra esplicitate non comporterà il pagamento della fattura.

Inoltre la fattura dovrà contenere l' indicazione della banca (IBAN) e il numero di CIG. L'aggiudicatario assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136 del 13/08/2010, come modificata ed integrata con D.L. 12/11/2010 n. 187m, convertito, con modificazioni, dalla legge n.217/2010. In particolare i pagamenti relativi al presente appalto verranno effettuati su conti correnti bancari o postali dedicati (anche in maniera non esclusiva) accesi presso le banche o Poste Italiane a mezzo bonifico bancario/postale nonché altri strumenti indicati dalla normativa.

E' fatto divieto, anche in caso di ritardo nei pagamenti da parte della SdS Vdn, interrompere le prestazioni previste.

La SdS si riserva a questo proposito di fornire in qualsiasi momento le istruzioni del caso, nell'ipotesi in cui si renda necessario prevedere integrazioni o modifiche alle suddette modalità, pur sempre in conformità alle norme che disciplinano la materia.

Art.37 – SPESE DI CONTRATTO E REGISTRAZIONE

L'aggiudicatario stipulerà con la SdS Vdn il contratto nella forma di scrittura privata e sarà registrato solo in caso d'uso. Le eventuali spese di bollo e di registrazione sono a carico della ditta aggiudicataria ai sensi dell'art. 5 del DPR 634/72.

Art. 38 – CONTROVERSIE

Tutte le controversie tra la stazione appaltante e l'aggiudicatario del servizio, sia durante l'esecuzione sia al termine del contratto, quale che sia la loro natura, tecnica, amministrativa o giuridica, che non si sono potute definire in via bonaria, saranno risolte in sede legale secondo la vigente normativa. Il foro competente è quello di Pistoia.